



## **COMUNE di MORETTA**

PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

CASA DI RIPOSO  
“VILLA LORETO”

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Capitolato d'appalto per l'organizzazione e la gestione dei Servizi socio – sanitari e assistenziali, dei Servizi alberghieri e necessari per il funzionamento della casa di riposo “Villa Loreto” di Moretta e altri Servizi ausiliari di pulizie ambientali e sanificazione da effettuarsi nella casa di riposo**

**MORETTA, 03 aprile 2017**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Abrate Rag. Antonella

---

☎ 0172/94171 - fax 0172/94171

Cod. Fisc. 85001650044 P.IVA 005417200418

## **Art. 1** **Definizioni**

1. Nell'ambito del presente capitolato:

per "Amministrazione", "Ente appaltante", "Stazione appaltante": si intende il Comune di Moretta (CN) nel cui territorio è ubicata la Casa di Riposo "Villa Loreto";

per "Struttura": si intende la Casa di Riposo "Villa Loreto";

per "aggiudicatario": si intende il soggetto, singolo o raggruppato, risultato aggiudicatario della procedura di gara di scelta del contraente;

per "capitolato" si intende il presente capitolato speciale di appalto;

per "contratto" si intende il contratto stipulato con l'aggiudicatario a seguito della procedura;

per "appaltatore": si intende il soggetto, singolo o raggruppato, che stipula il contratto;

per "Parti": si intendono la Amministrazione e l'appaltatore;

per "servizio", "servizi" si intendono le prestazioni dedotte in capitolato da eseguirsi da parte dell'appaltatore;

per "coordinatore responsabile tecnico dell'appaltatore": si intende la figura professionale facente capo all'appaltatore tenuto a garantire la gestione ottimale dei servizi affidati;

per "direttore della esecuzione del contratto": si intende la figura professionale facente capo all'Amministrazione tenuta al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'appaltatore, in conformità ai documenti;

per "responsabile del procedimento": si intende la figura professionale facente capo all'Amministrazione tenuto a svolgere le funzioni di cui all'art.31 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare a controllare i livelli di qualità delle prestazioni dedotte in contratto, avvalendosi del direttore della esecuzione del contratto. Nel caso di specie il "responsabile del procedimento" coincide con il Responsabile del Servizio Casa di Riposo, dipendente dell'Ente appaltante.

## **Art. 2** **Casa di Riposo "Villa Loreto"**

**1. La Casa di Riposo "Villa Loreto" è complessivamente autorizzata al funzionamento per n. 92 posti così suddivisi:**

fabbricato principale:

- piano terra 12 posti letto tipologia R.A.A.
- primo piano 23 posti letto tipologia R.A. e n. 12 posti letto tipologia R.A.A.
- secondo piano n. 20 posti letto tipologia R.S.A. (convenzionato con le 'A.S.L. della Regione Piemonte) e parte del reparto R.A. a n. 13 posti letto tipologia R.A.

fabbricato minialloggi:

- piano terra n. 6 posti letto tipologia R.A.
- piano primo n. 6 posti letto tipologia R.A.

2. Attualmente vi sono n. 79 ospiti nel fabbricato principale e n. 3 ospiti nel fabbricato minialloggi.

3. La Residenza è in possesso:

- delle autorizzazioni al funzionamento;
- della certificazione UNI EN ISO 9001: 2008, in relazione al seguente scopo: Progettazione ed erogazione di servizi assistenziali e socio-sanitari in regime residenziale e semiresidenziale per anziani autosufficienti e non, con erogazione di servizi alberghieri
- dell'accREDITAMENTO definitivo giusta deliberazione del Direttore Generale dell'ASL CN . n. 699 del 28/12/2010.

### **Art.3**

#### **Oggetto ed importo del servizio**

1. Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina l'organizzazione e la gestione dei Servizi socio – sanitari e assistenziali, dei Servizi alberghieri, necessari per il funzionamento della casa di riposo "Villa Loreto" di Moretta e altri servizi ausiliari di pulizie ambientali e sanificazione da effettuarsi presso la casa di riposo .

I suddetti servizi dovranno operare sulla base degli indirizzi, delle linee guida e dei percorsi previsti dalle Deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte:

- dalla D.G.R. N. 25 – 12129 del 14 settembre 2009 ad oggetto " Requisiti e procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sociosanitarie" e dovranno garantire le opportune iniziative per assicurare significativi standard di qualità;

- dalla D.G.R. N. 45 – 4248 del 30 luglio 2012 e ss. mm. ii. "Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti(...)" integrata con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 10-5950 del 17.06.2013 e n. 85-6287 del 02.08.2013

2. Le prestazioni previste dal presente capitolato sono considerate, a tutti gli effetti, servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

3. L'ammontare presunto per lo svolgimento dei servizi di cui sopra è di € 1.011.868,00 annui (di cui € 96.898,00 per servizi ausiliari secondari) per un totale di € 2.023.736,00 oltre IVA per l'intero periodo dell'appalto dal 01.07.2017 al 30.06.2019 (di cui 193.796,00 per servizi ausiliari secondari) .

L'importo totale con l'eventuale proroga tecnica di max sei mesi di cui all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, sarà di € 2.529.670,00 IVA esclusa ( di cui 242.242,50 per servizi ausiliari secondari)

Importo oneri sicurezza interferenziale ex art.26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 (DUVRI): € 3.787,50 non soggetti a ribasso.

Periodo	Oneri sicurezza servizio socio-assistenziali	Oneri di sicurezza servizi secondari	Totale
Primo anno	1.255,00	260,00	1.515,00
Secondo anno	1.255,00	260,00	1.515,00
Proroga 6 mesi	627,50	130,00	757,50

4. Trattasi di appalto a misura ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. eeeee), d.lgs. n. 50/16,e, limitatamente al servizio di lavanderia e all'attività di parrucchiera, a canone mensile.

5. L'importo presunto complessivo dell'appalto, a misura e a canone mensile limitatamente al servizio di lavanderia e all'attività di parrucchiera, è computato sulla base dell'Elenco Prezzi allegato al presente capitolato speciale di appalto.

6. Per quanto riguarda la parte a misura, il numero delle ore richieste è puramente indicativo, calcolato in base ad una stima presunta delle esigenze dei servizi ed i servizi suddetti potranno essere modificati, potenziati, ridotti o interrotti, parzialmente o totalmente, in qualsiasi momento qualora insorgessero situazioni che comportassero diversa organizzazione lavorativa che preveda l'utilizzo di personale della Casa di riposo o per esigenze diverse della stessa amministrazione appaltante e ciò senza nulla a pretendere da parte dell'appaltatore.

#### **Art. 4**

##### ***Durata del servizio e stipula del contratto di appalto***

1. Il contratto di appalto avrà la durata di 24 mesi decorrenti dal 01.07.2017 o, se successiva, dalla data di stipulazione del contratto o, ancora, dalla data di consegna del servizio in caso di eventuale esecuzione anticipata d'urgenza ai sensi dell'art.32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il servizio ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 fino ad un massimo di ulteriori sei mesi.

2. L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'appaltatore, mentre sarà impegnativa per l'Ente appaltante solo dopo l'avvenuta sottoscrizione del contratto. L'appaltatore dovrà essere disponibile alla stipulazione del contratto, che avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente appaltante nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016).

3. Parimenti, nelle more della stipula del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a svolgere tutti i servizi di cui al presente capitolato speciale d'appalto (esecuzione d'urgenza ex art. 32, commi 8 e 13, d.lgs. 50/2016).

4. L'appalto è regolato da:

a) contratto di appalto;

b) capitolato speciale d'appalto comprendente le specifiche tecniche, con l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;

c) progetto contenente: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; il documento unico di valutazione dei rischi Interferenziali ex art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;

d) bando di gara;

e) disciplinare di gara con l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire, i criteri motivazionali e premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;

f) dichiarazioni a valenza negoziale ed offerta tecnica ed economica prodotte dall'appaltatore in sede di offerta.

5. L'ordine di elencazione dei documenti, come rappresentato al comma 4, individua

la prevalenza degli stessi ai fini contrattuali.

## **Art. 5** **Variazioni del servizio**

1. Per tutta la durata dell'appalto l'Ente appaltante può richiedere la variazione delle modalità di esecuzione dei servizi previsti e/o l'integrazione, la riduzione o la modifica degli stessi per:

- (i) adeguamento a disposizioni obbligatorie di legge e/o regolamentari eventualmente emanate e/o adottate durante il corso di validità del contratto d'appalto;
- (ii) successive necessità;
- (iii) razionalizzazione del servizio;

2. Ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D. Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle richieste di modifica, estensione o di riduzione dei servizi appaltati sino al 20%, in più o in meno, del valore contrattuale, alle stesse condizioni offerte in sede di appalto, con conseguente variazione del corrispettivo da calcolarsi sulla base dei prezzi unitari contrattuali.

3. La Stazione appaltante ha facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento o in diminuzione dei servizi appaltati, anche oltre il 20% di cui al precedente comma e sino ad un massimo del 50% del valore contrattuale. In tal caso le Parti concorderanno, con specifico e separato accordo da concludersi con apposita procedura negoziata, le nuove modalità di gestione e provvederanno agli eventuali adeguamenti contrattuali prendendo comunque come base di riferimento i prezzi unitari contrattuali.

## **Art. 6** **A - Prestazioni di Direzione delle attività Sanitarie**

1. La Direzione Sanitaria deve essere condotta da figura professionale idonea, come previsto dalla attuale normativa, in possesso di laurea in medicina e chirurgia preferibilmente con specializzazione in geriatria e/o medicina interna e/o organizzazione ed igiene dei servizi sanitari, e iscrizione all'albo professionale dei Medici.

2. Al Direttore Sanitario competono in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) l'accoglienza dell'ospite con valutazione delle condizioni psico-fisiche all'ingresso nella Struttura;
- b) la verifica dell'espletamento dei compiti di rilevanza assistenziale e sanitaria da parte dei vari addetti;
- c) la verifica delle modalità e della qualità delle prestazioni rese, ai sensi delle vigenti normative, da parte dei medici di medicina generale informando, se del caso, direttamente l'ASL e il distretto sanitario con cui i medici intrattengono il rapporto convenzionale;
- d) la verifica del regolare approvvigionamento di farmaci, presidi, protesi ed ausili per gli ospiti, nonché la regolare tenuta delle relative registrazioni;
- e) la verifica del regolare funzionamento delle apparecchiature ed attrezzature di ambito sanitario;
- f) la garanzia dell'erogazione degli interventi ritenuti inderogabili per l'interesse dell'Ospite da parte di tutti gli operatori a diverso titolo impegnati nella cura;
- g) la verifica della corretta alimentazione degli ospiti;
- h) la correttezza della trasmissione dei Flussi FARS all'ASL di competenza;
- i) la correttezza dell'individuazione delle fasce assistenziali per i diversi ospiti e la loro modificazione durante la degenza.

j) Collegamento con l'Unità di Valutazione Geriatrica

***B - Modalità di erogazione delle prestazioni di Direzione delle attività Sanitarie***

3. Il servizio di direzione sanitaria viene svolto secondo le specifiche tecniche di cui alla lett. A) del presente articolo. Il numero di ore erogate sarà indicativamente pari a 416 ore annue. Il Servizio verrà svolto in stretta collaborazione con il Responsabile dell'Ente, secondo quanto previsto progettualmente dall'appaltatore in sede di offerta.

4. Sono a carico dell'appaltatore la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

***Art. 7***

***A - Prestazioni di natura infermieristica***

1. Le prestazioni infermieristiche dovranno essere effettuate da personale in possesso del diploma di Infermiere, acquisito ai sensi delle vigenti norme di legge in materia (D.M. 14.09.1994 n.739 e s.m.i.) e iscritto al relativo Collegio Professionale.

2. La dotazione di personale in servizio nelle 24 ore, dovrà garantire almeno i minuti di assistenza al giorno per ospite previsti dalla D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 e s.m.i della Regione Piemonte.

3. All'infermiere competono:

a) pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale infermieristico;

b) tenuta e aggiornamento della cartella del piano individualizzato di assistenza;

c) azione professionale individuale e in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;

d) supervisione del personale di assistenza in merito all'esecuzione dei compiti relativi agli atti della vita quotidiana;

e) corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico - terapeutiche;

f) svolgimento di tutte le mansioni previste dal D.M. 14.9.1994 n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Sono a carico dell'appaltatore la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per il corretto svolgimento del Servizio.

***B - Modalità di erogazione delle prestazioni di natura infermieristica***

5. Il servizio di assistenza infermieristica giornaliera viene svolto secondo le specifiche tecniche di cui alla lett. a) del presente articolo. L'assistenza infermieristica giornaliera erogata sarà indicativamente pari a 2.480 ore annue, supervisionato dal Direttore Sanitario e dal Responsabile dell'Ente, ripartite su turni giornalieri per 7 giorni a settimana, secondo quanto previsto progettualmente dall'appaltatore in sede di offerta.(si puntualizza che nella giornata del giovedì è necessaria la presenza contemporanea di n. 2 infermiere per n. 8 ore ciascuna)

6. Sono a carico dell'appaltatore la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

***Art. 8***

***A- Servizi di carattere socio-sanitario assistenziale***

1. Tale servizio è attivo 24 ore su 24 attraverso l'impiego di Operatori O.S.S., articolati su più turni diurni e notturni.

2. Il tipo di intervento socio-sanitario assistenziale richiesto, trattandosi di un'utenza prevalentemente non autosufficiente o parzialmente autosufficiente, sarà finalizzato

al mantenimento e al recupero delle potenzialità residue. Questo tipo di intervento potrà essere raggiunto sia attraverso un certo grado di flessibilità organizzativa, che dovrà essere adeguato tempestivamente alle esigenze individuali dell'Ospite, sia attraverso la capacità di collaborazione con l'èquipe dei singoli nuclei al fine di raggiungere gli obiettivi assistenziali relativi alla singola persona. Il personale di assistenza dovrà quindi rapportarsi all'anziano rispettando la sua personalità, valorizzandola nei suoi diversi aspetti, con particolare riguardo a quello fisico. Particolare attenzione dovrà essere data alla stesura e al continuo monitoraggio dei Piani Assistenziali Individuali (PAI) finalizzati al recupero psico-fisico e al mantenimento delle capacità residue.

**3.** Sono a carico dell'appaltatore la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

**4.** I principali compiti previsti sono

- l'alzata dal letto e il coricarsi;
- l'igiene intima, igiene personale, igiene e cura del piede, aiuto al bagno;
- esecuzione dei bagni in un numero programmato per ogni mattina, in modo da garantire una frequenza periodica costante per tutti gli ospiti almeno ogni 8/10 giorni;
- la fruizione dei servizi igienici;
- le necessità riferite all'incontinenza, con inclusa la corretta applicazione dei relativi protocolli, l'approvvigionamento dei pannoloni e lo scrupoloso monitoraggio giornaliero dell'uso degli stessi, al fine di uniformare le richieste di fornitura alle reali esigenze dei singoli ospiti; al riguardo si precisa che i pannoloni rientrano tra i presidi forniti dal servizio sanitario regionale nella quantità giornaliera indicata dal medico curante;
- il vestirsi e lo svestirsi;
- l'assunzione di cibi e la somministrazione dei pasti, intendendosi per tale la supervisione, l'aiuto e l'imboccamento, anche a letto, di cibi e pasti alle persone che non sono in grado di provvedervi autonomamente;
- la deambulazione;
- la mobilitazione attiva e passiva per persone costrette a letto;
- l'assistenza al letto dell'ospite nei casi di malessere, insonnia;
- l'intervento immediato in caso di bisogno, per la chiamata del medico o di pronto soccorso;
- l'aiuto all'assunzione dei farmaci prescritti dal medico e previamente preparati dall'infermiere, nonché l'assistenza all'ospite in fase terminale;
- lo svolgimento di attività tendenti a recuperare la situazione di emarginazione eventuale che gli ospiti subiscono, contribuendo, con l'azione quotidiana, a creare i presupposti per il recupero e l'integrazione degli ospiti stessi nei confronti dell'esterno, ovunque ciò sia possibile.

**5.** In particolare, poi, al fine di ottenere una assistenza qualificata, si ritiene opportuno sottolineare alcuni comportamenti e servizi che l'appaltatore dovrà attuare e che il Comune ritiene di elevata significatività:

- offrire un livello di assistenza rispettoso della dignità, dell'intimità, dei sentimenti, degli affetti e delle esigenze di relazione dell'anziano;

- rimuovere, con l'“ascolto”, le situazioni di disagio psicologico dell'ospite, cercando di attivare una vita di relazione ed un rapporto con l'ospite improntato a stima e fiducia, nonché in grado di superare eventuali stati di trauma;
- affinare la qualità di relazione con la persona onde sollecitare e/o mantenere stimoli nella quotidianità della vita individuale e collettiva;
- operare garantendo agli ospiti il massimo di autodeterminazione possibile, nell'assoluto rispetto delle convinzioni, degli ideali politici, religiosi e morali da ciascuno avuti, nonché favorendo i loro rapporti interpersonali nel pieno rispetto della dignità dell'individuo e dei suoi diritti civili, stimolando il più possibile i contatti con il mondo esterno;
- porre cura e attenzione all'aspetto esteriore mediante un puntuale servizio di igiene quotidiana del corpo, comprensivo del taglio della barba (anche a giorni alterni), delle unghie delle mani e dei piedi nonché l'igiene completa del capo con lavaggio ed asciugatura dei capelli (con cadenza almeno settimanale ovvero più volte alla settimana in casi particolari );
- l'abbigliamento deve essere costituito dagli indumenti personali dell'ospite, contenuto nel numero di capi di uso corrente;
- la consumazione del pasto deve avvenire, di norma, in sala da pranzo e possibilmente in condizione da favorire la socializzazione tra gli ospiti;
- la mobilitazione, intesa nel senso che gli ospiti vanno sempre alzati quotidianamente (al mattino e al pomeriggio) salvo diversa prescrizione medica contingente;
- le attività tutelari nei confronti degli ospiti (igiene personale, accompagnamento, cambio biancheria incontinenti, etc.) devono essere effettuate secondo necessità e possibilmente concordate con gli ospiti;
- l'intervento in caso di bisogno per la chiamata dei servizi sanitari sia interni che esterni e di pronto intervento deve essere immediato;
- gli operatori devono rispettare scrupolosamente le istruzioni impartite dal personale sanitario e dal medico di base per quanto attiene la salute degli ospiti, nonché rispettare le diete alimentari e curare gli aspetti igienici degli ospiti stessi, operando in modo tale da non coartare o, comunque, condizionare la volontà dell'individuo.

**6.** L'appaltatore dovrà garantire l'assolvimento dei servizi di cui al presente punto tramite la figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) in possesso della relativa qualifica professionale.

**7.** L'appaltatore dovrà garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza tutelare nell'arco delle 24 ore, con personale proprio, per almeno il tempo previsto dalla normativa regionale di riferimento (D.G.R. n. 38-16335 del 29.06.1992 e s.m.i., per gli ospiti autosufficienti; n. 45-4248 del 30.07.2012 per gli ospiti non autosufficienti, nel rispetto dei tempi indicati nella Tabella 1 allegata alla predetta D.G.R. con riferimento a ciascuna fascia d'intensità e livello di complessità ivi indicato). Il numero degli operatori deve essere tale da garantire anche i turni notturni e festivi.

**8.** Si precisa che l'assistenza medica sarà garantita attraverso i medici di medicina generale sulla base delle disposizioni previste dalla normativa regionale.



## **B- Modalità di erogazione dei servizi di carattere socio-sanitario assistenziale**

**9.** Tali servizi dovranno essere svolti nei diversi nuclei della Struttura, con modalità diverse, secondo quanto previsto progettualmente dall'appaltatore in sede di offerta. Le prestazioni saranno pari a n. 37.000 ore annue che dovranno essere rese in conformità alle norme in materia socio-assistenziale.

### **Art. 9**

#### **A - Attività di fisioterapia**

**1.** Le figure professionali deputate alle prestazioni di riabilitazione psico-fisica (D.M. 14.9.1994 n. 741 e s.m.i.), da prevedersi in base ai bisogni della persona così come previsti dal P.A.I., ai sensi della D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248.

**2.** Gli interventi riabilitativi dovranno essere di tipo estensivo e/o di mantenimento e sono svolti da operatori dell'area delle professioni della riabilitazione fisica e/o motoria professionale, in relazione alle necessità degli ospiti definite e quantificate nell'ambito del progetto individuale e/o del relativo piano di assistenza individualizzato.

**3.** Finalità generale dell'attività di riabilitazione deve essere quella di mantenere o recuperare le capacità psico-fisiche e motorie rivolte al benessere degli ospiti, collaborando con le altre figure professionali e avendo cura di integrare le attività di competenza con l'insieme di tutte le attività rivolte agli ospiti.

**4.** L'appaltatore deve provvedere a svolgere tale servizio con personale avente idonea preparazione e titolo professionale.

**5.** Tale attività deve prevedere le figure professionali dei fisioterapisti, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal P.A.I..

**6.** Il personale della riabilitazione deve, sulla base dell'attenta analisi di ogni caso, individuare gli ausili più idonei, verificando che siano svolte correttamente le procedure di assegnazione da parte dell'A.S.L., tenendo aggiornata la registrazione degli stessi presenti in Struttura e curando le procedure per la loro restituzione quando non più in uso.

**7.** Il personale della riabilitazione deve dare le indicazioni per la corretta mobilitazione degli ospiti sia a letto, per la prevenzione delle lesioni da decubito, che per le alzate, con o senza sollevatore e per la deambulazione assistita.

**8.** Al personale della riabilitazione sono, inoltre, richiesti compiti di educazione sanitaria oltre al normale esercizio della fisioterapia, di ginnastica attiva e passiva in genere e la ricerca di tutte le soluzioni migliorative della vita delle persone anziane ospitate.

**9.** Il personale delle attività riabilitative collabora con le altre figure professionali nella stesura e nella realizzazione dei piani assistenziali individualizzati.

Pertanto, quanto sopra è da tenersi presente per la programmazione degli orari di servizio.

**10.** E' compito dei fisioterapisti provvedere alla custodia ed al corretto uso di attrezzature e macchinari presenti in struttura. Qualora, nel corso dello svolgimento del servizio, il Fisioterapista dovesse ravvisare la necessità dell'acquisto di attrezzature aggiuntive, dovrà effettuare la segnalazione alla Direzione dell'Ente.

**11.** L'Amministrazione della Struttura, a suo insindacabile giudizio, si riserverà di valutare la proposta di acquisto formulata, anche in relazione alla programmazione dell'Ente ed alle risorse disponibili.

### ***B - Modalità di erogazione delle prestazioni di attività di fisioterapia***

12. Il numero delle ore richieste è di circa 780 ( settecentoottanta) annue da svolgersi in orario diurno ( 8.00 -12.00/15.00-17.00) in giorni feriali della settimana; il numero di ore è indicativo ed inoltre l'Amministrazione appaltante potrà richiedere prestazioni più estese per esigenze particolari. In questi casi la Direzione della Casa di Riposo richiederà la prestazione in tempo utile.

13. Il servizio verrà svolto secondo quanto previsto progettualmente dall'appaltatore in sede di offerta.

14. Sono a carico dell'appaltatore la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

## ***Art. 10***

### ***A- Attività di supporto psicologico***

1. L'attività di supporto psicologico come previsto dall'allegato 1 punto 5.4 della D.G.R. 45-4248/2012 è l'attività rivolta sia agli utenti, ai loro familiari, che a favore del personale in servizio; deve essere svolta da persona qualificata in possesso di laurea in psicologia.

2. E' un percorso mirato a risolvere situazioni di crisi per cercare di sostenere le persone e migliorarne la loro situazione. Il personale collabora con le altre figure professionali nella stesura e nella realizzazione dei piani assistenziali individualizzati.

3. Pertanto, quanto sopra è da tenersi presente per la programmazione degli orari di servizio.

### ***B - Modalità di erogazione delle prestazioni di attività di supporto psicologico***

4. Il numero delle ore richieste è di circa 200 ( duecento) annue da svolgersi in orario diurno ( 7 - 20) in giorni feriali della settimana; il numero di ore è indicativo ed inoltre l'Amministrazione appaltante potrà richiedere prestazioni più estese per esigenze particolari. In questi casi la Direzione della Casa di Riposo richiederà la prestazione in tempo utile.

5. Il servizio verrà svolto secondo quanto previsto progettualmente dall'appaltatore in sede di offerta.

6. Sono a carico dell'appaltatore la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

## ***Art. 11***

### ***A - Attività di Animazione***

1. L'appaltatore dovrà assicurare l'attività di animazione e terapia occupazionale, secondo i progetti individuali tramite operatori in possesso di specifica professionalità, secondo la D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 . I programmi giornalieri saranno collettivi e individuali e terranno conto delle preferenze e delle possibilità di stimolazione fisica e mentale degli ospiti. L'attività di animazione deve prevedere l'apertura della Struttura all'esterno con attività programmate coinvolgenti scuole, centri sociali, artistici, ecc.

### ***B - Modalità di erogazione delle prestazioni di attività di animazione***

2. Il numero delle ore richieste è di circa 208 (duecentotto) annue da svolgersi in orario diurno ( 7 - 20) in giorni feriali della settimana.

Il servizio verrà svolto secondo quanto previsto progettualmente dall'appaltatore in sede di offerta.

3. Sono a carico dell'appaltatore la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

#### **Art. 12**

##### **A Attività di parrucchiera**

1. Si richiede la presenza a cadenza settimanale di n. 1 parrucchiera, in giornata da stabilirsi, per il taglio e la sistemazione dei capelli per gli ospiti del reparto RSA.
2. Per gli altri ospiti (reparti RA e RAA ) il servizio è a pagamento; pertanto l'orario delle prestazioni eventualmente richieste direttamente dall'ospite o dai famigliari sarà da concordare e le prestazioni dovranno essere documentate con ricevuta fiscale.

##### **B - Modalità di erogazione delle prestazioni dell'attività di parrucchiera**

3. L'importo a canone per l'attività di parrucchiera, come indicato nell'Elenco prezzi allegato al presente capitolato speciale di appalto, deriva da una stima del numero delle ore richieste, per la sistemazione dei capelli per gli ospiti del reparto RSA, pari a circa 208 ( duecentootto) annue da svolgersi in giorni feriali della settimana.
4. L'attività di parrucchiera si configura, ai sensi dell'art. 105, comma 3 lett. a) d.lgs. 50/2016, come attività specifica a lavoratori autonomi, per la cui esecuzione l'appaltatore sarà tenuto, di volta in volta, a effettuare una semplice comunicazione preventiva dei nominativi addetti al Comune di Moretta.
5. Sono a carico dell'appaltatore la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio nonché l'allestimento del locale adibito con lavatesta professionale.

#### **Art. 13**

##### **A - Attività di pulizie ambientali sanificazione giornaliera e periodica (prestazione secondaria)**

1. Il servizio di pulizia generale riguarda tutti i locali della Struttura ad esclusione del locale della cucina centrale e dei locali annessi alla stessa.
2. L'Ente appaltante mette a disposizione delle Ditte concorrenti le planimetrie della Struttura.
3. Tale servizio deve essere svolto dall'appaltatore con proprio personale, con propri attrezzi e macchine ed a suo rischio.
4. Tutto il personale impiegato dovrà essere rigorosamente specializzato nel campo delle *pulizie e sanificazione ambientali* e ben addestrato in relazione alle specifiche caratteristiche dell'ambiente oggetto del presente servizio. Dovrà inoltre essere dotato di appositi D.P.I. per il corretto svolgimento delle proprie mansioni e guanti di gomma adatti per le pulizie e di colori diversi per i locali "puliti" (stanze, ambulatori, etc..) e "sporchi" (bagni, depositi materiali sporchi, etc..)

**5. Nella valutazione complessiva del progetto si terrà conto, in particolare, rispetto alla presente attività, delle procedure innovative in materia di pulizia e sanificazione, qualitativamente rilevanti ai fini di un'ottimale gestione della Struttura.**

6. Eventuali danni agli ospiti o comunque a terzi, che dovessero essere cagionati per l'inosservanza di tali procedure di sicurezza, da parte degli operatori dell'appaltatore, non potranno in alcun modo coinvolgere la stazione appaltante.

7. Per l'esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione, oggetto del presente capitolato, è consentito l'uso esclusivamente di prodotti detergenti e disinfettanti conformi alle vigenti norme di legge in materia, tutti dotati di scheda tecnica da notificare al personale che ne farà utilizzo ed essere usati con le modalità prescritte dalla ditta produttrice.

8. Su richiesta del direttore della esecuzione del contratto, si dovrà fornire campionatura di ogni prodotto impiegato nonché le schede tecniche di tutti i prodotti utilizzati.

9. Dovranno essere tassativamente utilizzati prodotti atossici, non corrosivi, non nocivi, incolori ed inodori.

10. **Qualora i prodotti impiegati, per la loro tipologia e per il loro risultato, non dovessero essere soddisfacenti, a giudizio insindacabile della Direzione dell'Ente appaltante, l'appaltatore provvederà alla loro immediata sostituzione, anche ripetutamente, sino al raggiungimento del risultato ritenuto ottimale.**

11. L'appaltatore dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti, effettuando una scrupolosa e accurata raccolta differenziata dell'umido, della carta, della plastica, del vetro, degli imballaggi, delle pile, dei farmaci scaduti, ecc. secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dell'Ente appaltante ed in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni vigenti nel Comune di Moretta.

12. Lo smaltimento dei rifiuti speciali e comunque non conferibili alla privativa comunale, si intende a carico dell'appaltatore che dovrà annualmente documentarne la corretta esecuzione tramite esibizione dei relativi formulari alla stazione appaltante. E' vietato tassativamente scaricare qualsiasi rifiuto negli scarichi fognari (lavandini ecc..).

13. Il mancato rispetto delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti e della raccolta differenziata sarà valutato ai fini di eventuali richiami a carico dell'appaltatore.

14. Gli operatori dell'attività di pulizia sono tenuti a segnalare con tempestività, alla Direzione, eventuali guasti, anomalie, malfunzionamenti, situazioni di pericolo o disagio, rilevati nello svolgimento del servizio.

15. **Descrizione degli interventi e loro frequenza:**

**Servizi giornalieri** intesi per n. 7 giorni settimanali, domeniche e festivi compresi, da effettuarsi di norma una volta al giorno, salvo quanto diversamente specificato.

- scopatura a umido e lavaggio con soluzione detergente-disinfettante di tutti i pavimenti delle camere degli ospiti dei corridoi, atri, soggiorni, refettori, ambulatori ed aree comuni, l'atrio principale, il Centro diurno, la palestra, la lavanderia e la stireria;
- accurata pulizia e lavaggio con disinfezione di tutti i servizi igienici e di tutto l'arredo bagni (pavimenti, piastrelle di rivestimento, wc, scopini, bidet, lavandini, docce, rubinetteria, specchi, etc.) con rimozione dei depositi calcarei mediante idoneo trattamento;
- spolveratura ad umido mediante panni imbevuti di detergente-disinfettante di arredi, armadi e comodini ospiti, sedie, poltrone, poltroncine, tavoli, davanzali, corrimani ecc. relativi a corridoi, atri, refettori, ambulatori, centro diurno e aree comuni

- accurata spolveratura ad umido, mediante panni imbevuti di detergente, delle porte in genere per rimuovere eventuali tracce d'impronte o macchie;
- scopatura e lavaggio ascensori con rimozione di eventuali impronte da porte e pareti;
- scopatura del piazzale antistante l'ingresso principale da effettuarsi prima delle ore 8,00 di ogni mattina.
- raccolta di tutti i rifiuti in genere (plastica, vetro, carte, etc..) in sacchi di nylon e trasporto degli stessi negli appositi contenitori siti nel luogo indicato dall'Ente;
- fornire con carta igienica tutti i servizi della struttura.

#### **Servizi bisettimanali:**

- scopatura e lavaggio delle due scale interne alla struttura, dei relativi corrimano e deragnatura delle medesime;
- scopatura a umido e lavaggio con soluzione detergente-disinfettante dell'ufficio.

#### **Servizi settimanali:**

- deragnatura delle pareti e dei soffitti di tutti i locali;
- pulizia della Cappella e della sagrestia e relativo servizio igienico;
- cambio biancheria da bagno in tutti i servizi della struttura.

#### **Servizi quindicinali:**

- scopatura della scala di sicurezza, dei balconi, dei marciapiedi esterni e della camera mortuaria (la stessa dovrà essere pulita comunque ogni volta che dovrà essere utilizzata)

#### **Servizi mensili:**

- lavaggio vetri interni ed esterni e relativi infissi di tutti i locali, corridoi atri , soggiorni ecc. camere degli Ospiti, Ufficio e parti comuni dei minialloggi;

#### **Servizi semestrali (risanamenti):**

- pulizia di tutti i corpi illuminanti (punti luce e plafoniere);
- spolveratura dei termosifoni.
- lavaggio a fondo di tutte le porte;
- lavaggio a fondo di tutti i pavimenti.

#### **Minialloggi**

- due volte alla settimana ( martedì e venerdì ) spazzatura e lavaggio: atrio, corridoio primo piano e piano terreno, scala interna, salone al primo piano e bagni comuni al piano terreno.

#### **Globalità del servizio**

Il Servizio di pulizia e sanificazione deve assicurare risultati complessivamente ineccepibili, non potendosi ammettere esclusioni di sorta, anche nell'eventualità che taluni aspetti non siano esplicitamente indicati nelle descrizioni precedenti, essendo le stesse elencazioni a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Al di fuori delle tempistiche e delle indicazioni di cui sopra, l'appaltatore deve provvedere a tutti quegli interventi necessari a far fronte a qualsiasi emergente.

**B - Modalità di erogazione delle prestazioni di pulizia ambientale e sanificazione giornaliera e periodica**

1. Il numero delle ore richieste è di circa 5.700 annue da svolgersi tutti i giorni dell'anno; il numero di ore è indicativo ed inoltre l'Amministrazione appaltante potrà richiedere prestazioni più estese per esigenze particolari. In questi casi la Direzione della Casa di Riposo richiederà la prestazione in tempo utile.

2. Sono a carico dell'appaltatore la fornitura di tutte le attrezzature che qui di seguito si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- carrelli multiuso per lavaggio e disinfezione, funzionali e idonei per i vari ambienti, al fine di garantire l'ottimizzazione del servizio;
- scope e radazze di vario tipo, panni per ogni uso, spazzoloni per polvere, scovoli per W.C., spugne per tavoli/comodini/sedie, cartelli di avviso (per es. —pavimento bagnato,—attenzione pericolo scivolamento ecc.), secchi o contenitori per disinfezione superfici e suppellettili, secchi grandi per raccolta acque reflue, materiale di ricambio, attrezzature idonee per lavaggio vetri (in particolare per i piani alti), carrelli vari, sacchi nettezza, ecc;
- detersivi (pavimenti) , disinfettanti, deodoranti, sterilizzanti, disincrostanti e sacchi rifiuti, carta a secco, guanti, ecc
- carta igienica per casa di riposo

3. Nel caso qualcosa non fosse contemplato ma si rendesse necessario, l'appaltatore non potrà far valere, per nessun motivo, il fatto che il materiale richiesto non sia compreso nell'elenco di cui al precedente comma 2.

4. Le attrezzature devono essere sempre aggiornate con il progresso tecnologico e avere una manutenzione periodica certificata. In particolare quest'ultime devono essere non rumorose, tecnicamente efficienti e rispondenti agli standard tecnici e di sicurezza indicati dalle leggi vigenti in materia.

5. Tutto quanto previsto per lo svolgimento del presente servizio deve essere dettagliatamente riportato nel progetto generale di gestione che deve essere redatto per partecipare alla gara.

**Art. 14**

**A - Servizio di lavanderia**

1. Il servizio di lavanderia ricomprende il servizio di lavanderia, come appresso specificato al punto a), e il servizio di guardaroba, come appresso specificato al punto b). Esso è unitariamente denominato servizio di "lavanderia" sia nel presente capitolato, sia negli altri atti della procedura di gara in oggetto.

**a) LAVANDERIA**

2. Il servizio comprende la fornitura e il lavaggio della biancheria piana, come appresso indicata, della Casa di Riposo "Villa Loreto". Il servizio inizierà con una prima consegna di biancheria che includerà:

- lenzuola una piazza;
- federe;

asciugamani spugna viso;  
asciugamani spugna bidet;  
telo bagno spugna;  
traverse  
tovaglie  
materassi ignifughi  
guanciali

Successivamente occorrerà provvedere al ritiro della biancheria sporca tre volte la settimana e contestualmente occorrerà consegnare il quantitativo di biancheria pulita necessaria. La biancheria riconsegnata dovrà essere in ottime condizioni non presentare quindi macchie, strappi ed in tal caso dovrà essere immediatamente sostituita con biancheria nuova.

### **3.. Caratteristiche minime della biancheria piana e confezionata**

La dotazione iniziale della biancheria piana e confezionata per l'intera struttura è a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a sostituire la biancheria piana e confezionata usurata nel corso del tempo.

La biancheria utilizzata nei letti e per i teli bagno dovrà assicurare il miglior comfort all'Ospite. Le dimensioni di federe, lenzuola, traverse, coperte, asciugamani, teli da bagno, tovaglie dovranno essere adeguate all'uso cui sono adibite.

### **4, . Prescrizioni minime**

L'appaltatore dovrà assicurare la costituzione di adeguata scorta presso la Struttura, nonché il suo continuo e diretto rifornimento nei locali adibiti a magazzino biancheria, in modo che la Struttura risulti in qualsiasi occasione fornita della dotazione idonea al perfetto espletamento del servizio cui è preposta.

L'appaltatore dovrà provvedere all'opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo e l'uso della stessa, affinché tutto il personale operante nella Struttura rispetti la destinazione d'uso della biancheria e a tal fine venga adottato il trattamento, il lavaggio, la stiratura e la piegatura più idonei ad ottenere il migliore risultato.

Il lavaggio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, prevedendo anche la riconsegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati e impacchettati.

Gli stessi dovranno altresì essere perfettamente rammendati, completi di bottoni o altri sistemi di chiusura e privi di qualsiasi macchia.

I trattamenti preordinati a tali fini dovranno prevedere l'utilizzo di detergenti atti ad impedire lo svilupparsi di batteri, muffe, funghi ed altri microrganismi e dovranno essere sottoposti a candeggio se la natura dei tessuti lo richiede.

L'appaltatore ha altresì l'obbligo di impiegare detersivi e/o altre sostanze idonee ad assicurare ai capi la necessaria morbidezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro.

A tal fine, all'inizio del rapporto, l'appaltatore dovrà comunicare al Comune di Moretta i prodotti usati, fornendo le relative schede tecniche (a tale proposito si esplicita la preferenza per prodotti con certificazione ECOLABEL).

#### **b) GUARDAROBA**

### **5. –Il servizio in oggetto, facente parte del servizio di lavanderia come specificato al comma 1 del presente articolo, riguarda gli indumenti e capi di vestiario personali**

Il servizio dovrà garantire il lavaggio, il rammendo e la sistemazione degli indumenti

e dei capi di vestiario personali degli Ospiti nella Struttura utilizzando le attrezzature attualmente presenti che l'ente mette a disposizione in comodato d'uso gratuito. La manutenzione ordinaria e straordinaria e la eventuale sostituzione o integrazione delle attrezzature sarà a carico dell'appaltatore.

Il lavaggio degli indumenti e dei capi facenti parte del guardaroba personale degli ospiti dovrà essere effettuato mediante procedure tecnologiche ritenute più idonee nel rispetto e in osservanza delle componenti merceologiche dei capi stessi.

Gli indumenti e dei capi che subissero dei danni per effetto di un cattivo trattamento e/o di un errato lavaggio dovranno essere sostituiti dall'appaltatore, con altrettanti nuovi di medesime caratteristiche.

La stessa cosa dovrà avvenire in caso di smarrimento degli indumenti e dei capi dell'ospite.

La manutenzione degli indumenti e dei capi dovrà prevedere tutte le operazioni necessarie per assicurare una buona conservazione dei singoli indumenti e capi; il materiale sarà a carico dell'appaltatore.

### ***B - Modalità di erogazione delle prestazioni di lavanderia***

**6.** Il servizio di lavanderia, inclusivo dei servizi di lavanderia e di guardaroba come descritti nei precedenti commi del presente articolo, verrà svolto a canone mensile sulla base dell'Elenco prezzi allegato al presente capitolato speciale di appalto, applicando il ribasso percentuale presentato in sede di offerta.

**6** Il servizio verrà svolto secondo quanto previsto progettualmente dall'appaltatore in sede di offerta con l'impiego di prodotti specifici a carico dell'appaltatore.

### ***Art. 15***

#### ***Coordinatore responsabile tecnico dell'appaltatore***

**1.** Tutti i servizi di cui sopra dovranno essere coordinati da un coordinatore

**2.** Tale figura dovrà aver maturato una congrua esperienza (anche come O.S.S.) nei servizi tutelari settore degli anziani (almeno 5 anni alla data del termine ultimo di presentazione dell'offerta prevista nel bando di gara). Deve essere in possesso di titolo di studio di scuola media superiore.

**3.** Spetta a tale figura professionale garantire la gestione ottimale dei servizi affidati, nel rispetto degli impegni assunti in sede di offerta, la definizione, in modo chiaro e documentato, dei ruoli e dei livelli di responsabilità del personale operante nella Struttura.

**4.** E' responsabile,:

- della gestione delle attività affidate, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti e della qualità dei servizi forniti agli ospiti;
- della gestione del personale assegnato ai servizi affidati, della copertura dei posti necessari, in base agli standard assistenziali previsti, della predisposizione dei turni di lavoro, delle sostituzioni, dell'organizzazione delle attività appaltate, ecc.;
- del corretto adempimento e del rispetto delle procedure previste dal Sistema Qualità;
- del corretto adempimento e del rispetto delle procedure HACCP nella distribuzione e somministrazione degli alimenti presso il nucleo al primo piano;



- del coordinamento dell'attività di elaborazione, di gestione e di monitoraggio dei Piani Assistenziali Individualizzati (PAI), così come previsto al punto 3) della D.G.R. n. 17-15226/2005, .
  - ***B - Modalità di erogazione delle prestazioni di attività di Coordinamento***
    - **4.** Il numero delle ore richieste è di circa 2.000 ( duemila) annue da svolgersi in orario diurno ( 8 - 18) in giorni feriali della settimana; il numero di ore è indicativo ed inoltre l'Amministrazione appaltante potrà richiedere prestazioni più estese per esigenze particolari. In questi casi la Direzione della Casa di Riposo richiederà la prestazione in tempo utile.
    - **5.** Il servizio verrà svolto secondo quanto previsto progettualmente dall'appaltatore in sede di offerta.
    - **6.** E' a carico dell'appaltatore la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

#### **Art. 16**

##### ***Oneri a carico dell'appaltatore***

1. Sono previsti a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:
  - il servizio di direzione sanitaria
  - il servizio infermieristico
  - il servizio socio sanitario assistenziale di assistenza alla persona
  - il servizio di fisioterapia
  - il servizio di supporto psicologico
  - il servizio di animazione
  - il servizio parrucchiere
  - il servizio di pulizia ambientale, sanificazione giornaliera e periodica presso la struttura e altri edifici
  - il servizio di lavanderia e guardaroba
  - Coordinatore responsabile tecnico
  - la fornitura di tutti i prodotti, i materiali di consumo e le attrezzature per lo svolgimento di tutti i servizi
  - lo smaltimento dei rifiuti sanitari
  - il costo complessivo di tutto il personale comprensivo degli oneri indiretti e di tutte le tutele previste dagli Enti assicurativi ed assistenziali
  - esecuzione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e succ. in relazione anche alla formazione Rischio Incendio a Livello Elevato per tutto il personale operante a qualsiasi titolo in Casa di Riposo
  - gli indumenti di lavoro nonché i necessari dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

#### **Art. 17**

##### ***Oneri a carico del Comune di Moretta***

1. Sono previsti a carico del Comune di Moretta i seguenti oneri:
  - il servizio di Direzione della struttura
  - la messa a disposizione dei locali della Struttura
  - l'assicurazione sull'immobile
  - la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile
  - le imposte relative all'immobile a qualsiasi titolo.

#### **Art. 18**

### **Valutazione dei rischi da interferenze**

1. A seguito dell'aggiudicazione, sarà eseguito con l'aggiudicatario un sopralluogo congiunto nell'area interessata dalle attività oggetto del servizio per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza.
2. Gli oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi interferenziali risultano essere, per ora, pari a € 3.787,50. oltre iva per lo svolgimento del servizio (DUVRI); durante il sopralluogo di cui sopra, l'aggiudicatario dovrà valutare i rischi specifici derivanti dalle proprie attività che potrebbero interferire con le attività svolte dall'Ente appaltante e nel caso le ulteriori misure individuate dall'aggiudicatario dovessero comportare oneri per la sicurezza, l'Ente appaltante dovrà valutarne la congruenza ed esprimere un giudizio in merito tramite comunicazione scritta.

### **Art. 19**

#### **Trattamento giuridico economico del personale – obblighi assicurativi, previdenziali e di sicurezza**

1. L'appaltatore dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi oggetto dell'appalto con proprio personale, regolarmente assunto e avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all'utilizzo e per il quale l'appaltatore solleva l'Ente appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e in genere per tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Ai sensi dell'art.30, comma 4, d.lgs. 50/2016, al personale impiegato nell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
3. **L'appaltatore dovrà impegnarsi a garantire la continuità occupazionale ed il trattamento economico, giuridico e di anzianità maturato dai soggetti già operanti, salvo esplicita rinuncia individuale.**  
**In caso di nuove assunzioni si richiede all'appaltatore di avvalersi prioritariamente di maestranze disoccupate o in cassa integrazione residenti nel Comune di Moretta.**
4. L'appaltatore dovrà presentare, contestualmente alla firma del contratto, prima dell'inizio del servizio, l'elenco di tutto il personale che verrà assegnato ai diversi servizi con allegata copia autenticata dei certificati e titoli professionali. È facoltà dell'Ente appaltante di richiedere all'appaltatore di trasmettere, per tutto il personale in servizio, i certificati penali del Casellario Giudiziale e i certificati penali dei Carichi Pendenti e/o le "visure a richiesta degli interessati" di cui all'articolo 33, comma 1, del d.lgs. 313/2002.
5. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di chiedere, in ogni momento, la sostituzione del personale ritenuto, a suo insindacabile giudizio, non idoneo o che comunque non sia di gradimento.
6. L'appaltatore è tenuto ad informare il proprio personale o i soci collaboratori che il Comune di Moretta è totalmente estraneo al rapporto di lavoro intercorrente con l'appaltatore medesimo e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Ente appaltante.

**7.** In proposito l'appaltatore si impegna a tenere sollevato l'Ente appaltante da qualsiasi richiesta derivante da cause di lavoro promosse dai lavoratori, anche in relazione al disposto dell'art. 1676 del codice civile (diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente).

**8.** A tutela dell'Ente appaltante, l'appaltatore e i subappaltatori durante l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto di appalto, dovranno fornire all'Ente appaltante medesimo periodicamente (ogni trimestre), a comprova della regolarità retributiva dei rispettivi propri lavoratori via via impiegati nell'appalto e della regolarità dell'effettuazione e dei versamenti delle ritenute IRPEF dei propri lavoratori via via impegnati nella corrispondente fase di esecuzione dei servizi, specifica autodichiarazione sottoscritta con firma autografa dell'appaltatore e di ciascun subappaltatore, rilasciata nelle forme del dpr 445/00 con allegata copia semplice di un documento di identità del sottoscrittore. La autodichiarazione dell'appaltatore e di ciascun subappaltatore, andrà - se richiesto a insindacabile giudizio dell'Ente appaltante - di volta in volta asseverata da un consulente del lavoro iscritto all'albo professionale o altro professionista abilitato ai sensi di legge.

**9.** Deve inoltre informare il proprio personale circa gli adempimenti e gli obblighi contenuti nel presente capitolato e nel contratto, richiamandolo alla rigorosa osservanza del segreto professionale circa i dati e le informazioni relative agli ospiti.

**10.** Il personale in servizio dovrà indossare una divisa decorosa ed avere ben visibile il cartellino di riconoscimento corredato di foto, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro, a norma di legge (cfr. art.26, comma 8, d.lgs. 81/2008: "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.").

**11.** Nell'espletamento del proprio lavoro, tutto il personale dovrà essere in grado di comprendere le esigenze e le aspettative dell'ospite e dell'ente, in tal senso è essenziale che, al momento dell'assunzione nella struttura, il personale abbia una conoscenza della lingua italiana, compresa e parlata, adeguata alle difficoltà di comunicazione e comprensione dell'utenza. Dovrà inoltre mantenere un comportamento riguardoso e corretto nei confronti di chiunque ed un rapporto collaborativo e costruttivo con il personale dell'Ente e con i familiari degli Ospiti, rispettando sempre il segreto professionale e tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, igiene sul lavoro ed igiene alimentare.

**12.** E' fatto obbligo al suddetto personale di osservare ogni cautela nella utilizzazione degli spazi, degli arredi e dei servizi, comunicando tempestivamente ai Responsabili dell'Ente ogni evento accidentale inerente le attività occupazionali o particolari situazioni che abbiano determinato danni.

**13.** Al personale dovrà, inoltre, essere fatto divieto di accettare compensi di qualsiasi natura da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.

**14.** Il personale della Ditta è tenuto a partecipare alle eventuali riunioni organizzative o di indirizzo promosse dall'Ente appaltante.

**15.** Al personale, come previsto dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali (Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro), dovrà essere garantita, in orario di lavoro, la formazione prevista dal CCNL sia per quanto riguarda la formazione professionale specifica, sia per quella relativa alla sicurezza/prevenzione come previsto dal Dlgs.81/2008 (formazione generale e formazione specifica come richiesto dalla conferenza Stato – Regioni del 05/2016).

16. In particolare l'appaltatore, tenuto conto che, presso la sede ove i lavoratori svolgeranno il proprio lavoro, sono presenti ospiti non autosufficienti per cui, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, **la struttura risulta essere classificata a rischio di incendio alto, secondo il D.M. 10.03.1998,** dovrà far pervenire al Direttore, prima dell'inizio attività, quanto segue:

- copia del documento di valutazione dei rischi;
- elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
- nominativo, residenza e recapito del Datore di Lavoro;
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; numero e nominativo dei lavoratori che svolgeranno il proprio lavoro presso la casa di riposo "Villa Loreto" di Moretta, in possesso dell'attestato di frequenza del corso antincendio (D.M. 10/03/98 All. IX 9.2 punto 1 e s.m.i.);
- numero e nominativo dei lavoratori che svolgeranno il proprio lavoro presso la suddetta casa di riposo in possesso dell'attestato di frequenza dello specifico corso di primo soccorso, ai sensi del D.M.388/2003;
- dichiarazione attestante che, durante ogni turno di lavoro diurno e notturno, saranno sempre presenti lavoratori in possesso dell'attestato di frequenza sia dello specifico corso antincendio sia dello specifico corso di primo soccorso.
- **Impegno a formare, entro 60 giorni dall'inizio del servizio o dall'assunzione per nuovo personale, i lavoratori non ancora in possesso degli specifici corsi di cui sopra in materia di sicurezza**
- Tutta la formazione dovrà essere documentata con copia degli attestati di partecipazione e/o di superamento dei corsi per i casi previsti dalla legge.

17. I costi di formazione e supervisione sono totalmente a carico dell'appaltatore.

18. La partecipazione a tali attività, da parte degli operatori dell'appaltatore, non potrà essere computato nell'ambito del monte ore complessivo richiesto per lo svolgimento degli interventi afferenti al presente appalto.

19. Così come previsto dalla DGR 25-12129 del 14.09.2009, all. B, punto 4/A, l'appaltatore, dovrà possedere un sistema di qualificazione del personale pianificato sui bisogni formativi del personale stesso in funzione degli obiettivi del servizio affidato.

20. A tale scopo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'appaltatore dovrà presentare un programma annuale di formazione/aggiornamento e supervisione secondo le modalità indicate nel suddetto allegato B, punto 4/D della citata DGR.

21. I turni mensili di lavoro, e loro modifiche/integrazioni, del personale inserito nella Struttura dovranno essere inviati, entro il 15 del mese precedente a quello di riferimento, all'Ente appaltante per necessaria conoscenza e presa visione.

22. I primi tre turni di lavoro di tutti i nuovi operatori inseriti in sostituzione/aggiunta sono considerati periodo di affiancamento minimo e come tali non addebitati all'Ente appaltante.

23. Il personale in servizio dovrà comprovare la presenza mediante timbratura di cartolina, fornita dall'appaltatore che si impegna mensilmente ad inviare un prospetto con l'indicazione delle ore di servizio complessive erogate per il servizio unitamente all'indicazione nominativa del personale.

24. Le assenze per qualsiasi motivo dovranno essere sostituite al fine di mantenere lo standard di assistenza e le attività previste dal progetto, in conformità a quanto dichiarato dall'appaltatore nel progetto stesso in sede di offerta.

25. L'appaltatore si impegna a richiamare, e, se del caso, sostituire, il personale che non osserva le disposizioni del presente capitolato speciale di appalto.

## **Art. 20**

### **Garanzia provvisoria e garanzia definitiva**

- 1.** I concorrenti, per essere ammessi alla gara, a corredo dell'offerta tecnico/economica, dovranno produrre - ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - una garanzia provvisoria pari all'importo indicato nel Bando di gara, nelle modalità e termini previsti nel Disciplinare di gara e nel Bando di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
- 2.** La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, anche mediante assegno circolare non trasferibile, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Civica della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco- Agenzia di Moretta – Piazza Regina Elena, n.1– Moretta (CN) o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 3.** La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 4.** La garanzia, se prodotta mediante fidejussione, dovrà - ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante ed avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
- 5.** L'offerta è altresì corredata a pena di esclusione dell'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, al rilascio della garanzia definitiva ex art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di aggiudicazione.
- 6.** La garanzia provvisoria coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari ad esclusione del concorrente secondo classificato, la garanzia sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.
- 7.** Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, l'Ente appaltante non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti l'appalto e ad esso necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia. L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata al concorrente aggiudicatario ed agli altri concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. Con la medesima comunicazione sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari la garanzia provvisoria, ad esclusione del concorrente secondo classificato. Fermo quanto previsto dall'art. 32, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, il contratto dovrà essere stipulato entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ente appaltante.
- 8.** A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato speciale di appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l'aggiudicatario dovrà - ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 - provvedere a costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

**9.** La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante, in proporzione all'entità delle inadempienze verificatesi e prevedere anche l'ulteriore clausola di validità della garanzia, fino a completa risoluzione dei rapporti tra le parti.

**10.** La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da parte dell'Ente appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

**11.** Alla stipula del contratto di appalto sarà restituita la garanzia provvisoria sia all'appaltatore che al concorrente secondo classificato.

**12.** In caso di escussione totale o parziale l'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto; in mancanza l'Ente appaltante tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare. La presentazione della garanzia definitiva non limita, peraltro, l'obbligo dell'appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all'importo della garanzia. La predetta garanzia verrà restituita all'appaltatore al termine del servizio prestato e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto, l'Ente appaltante potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con l'aggiudicatario dichiarando la decadenza dell'aggiudicazione, incamerare la garanzia con diritto al risarcimento di tutti gli eventuali maggiori danni.

**13.** Nel caso di anticipata risoluzione del contratto, per inadempimento dell'appaltatore, la garanzia definitiva sarà incamerata dall'Ente appaltante, sino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti al Consorzio.

**14.** Riduzione delle garanzie provvisorie e definitive: ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 l'importo della garanzia provvisoria e di quella definitiva possono essere ridotti secondo i criteri ivi indicati.

**15.** In caso di partecipazione in raggruppamento, il concorrente può godere delle riferite riduzioni della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese raggruppate siano in possesso dei requisiti prescritti per le riduzioni invocate, attestati da ciascuna impresa con la produzione delle relative certificazioni o dichiarazioni.

## **Art. 21**

### ***Responsabilità e polizze assicurative***

**1.** Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, con i relativi oneri, saranno a carico dell'appaltatore che ne sarà il solo responsabile; la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

**2.** All'appaltatore farà interamente carico ogni responsabilità inerente la gestione del servizio, ivi compresa quella del buon funzionamento delle attrezzature e dei macchinari elencati in allegato al presente capitolato speciale di appalto e del corretto utilizzo degli impianti ubicati nella strutturai. Parimenti all'appaltatore farà interamente capo la responsabilità degli infortuni del personale addetto al servizio che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

3. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa verso l'Ente appaltante o di compensi da parte dell'Ente appaltante, salvi gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici.
4. I danni arrecati dall'appaltatore agli impianti ed alle attrezzature e ai macchinari verranno contestati per iscritto.
5. Tutte le responsabilità suindicate ed ogni altra comunque derivante nei confronti dell'Ente appaltante e dei terzi, inerente la gestione del servizio, dovranno essere coperte da polizza assicurativa.
6. La gestione del servizio, pertanto, si intenderà esercitata a completo rischio e pericolo dell'appaltatore e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
7. L'appaltatore sarà tenuto, altresì, a sottoscrivere, presso una compagnia assicuratrice di primaria importanza, oltre alle coperture assicurative obbligatorie stabilite da disposizioni di legge in favore del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).
8. Il massimale unico della polizza R.C.T. non potrà essere inferiore a euro 10.000.000,00. In deroga all'art.1900 c.c. la polizza R.C.T. comprende anche i danni imputabili a colpa grave dell'appaltatore.
9. La polizza R.C.T. deve essere mantenuta in vigore per l'intero periodo dell'appalto, dalla data di consegna del servizio fino alla ultimazione dello stesso; essa deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.
- 10. In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 c.c., l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute dall'appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia assicurativa per mesi due a partire dalla data del pagamento dovuto. A tale fine la polizza deve recare l'impegno espresso della compagnia assicuratrice ad avvertire l'Ente appaltante del mancato pagamento del premio a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, il quale può sostituirsi all'appaltatore nel pagamento del premio.**
11. Resta inteso che la stipula della polizza non esonera né totalmente né parzialmente l'appaltatore dalle responsabilità che gli derivano dall'esecuzione del servizio, né potrà essere considerata come limitativa dell'obbligazione in tal senso assunta dal medesimo.
- 12. I rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalla polizza si intendono a carico esclusivo dell'appaltatore.**
13. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia predetta è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
14. Grava altresì sull'appaltatore l'obbligo (da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto) di produrre, prima della consegna del servizio, una polizza stipulata presso primaria compagnia di assicurazione ai fini della copertura della propria responsabilità civile verso prestatori di lavoro, parasubordinati e interinali nonché le nuove figure professionali previste dalla vigente normativa giuslavoristica eventualmente utilizzati dall'appaltatore (R.C.O.), ai sensi: (a) del d.P.R.n. 1124/65, (b) del d.lgs. n. 38/00 e (c) del c.c.per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b).

**15.** La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore e, comunque, detti massimali non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili: € 1.500.000,00 per sinistro, con il "sottolimito" di € 1.000.000,00 per prestatore di lavoro/parasubordinato/interinale/nuova figura professionale.

**16.** La polizza R.C.O. comprende anche i danni imputabili a colpa grave dell'appaltatore.

**17.** Nel caso in cui l'esecutore del servizio sia soggetto diverso dall'appaltatore (es: Consorzio-contraente del contratto di appalto e impresa consorziata esecutrice del servizio oggetto di appalto), ai fini del presente comma sarà ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui l'esecutrice del servizio sia contraente, purché risulti da apposita dichiarazione (da allegare al contratto di appalto a farne parte integrante) l'impegno dell'appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso d'inadempimento del contraente per annullamento della polizza, per mancato pagamento del premio e per mancata regolazione del premio. La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore per l'intero periodo dell'appalto, dalla data di consegna del servizio fino alla ultimazione dello stesso; essa deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

## **Art. 22**

### ***Direzione e controllo sull'esecuzione dei servizi***

**1.** I controlli in ordine a tutte le obbligazioni poste a carico dell'appaltatore avverranno a cura del responsabile del procedimento, che si avvale ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016 del direttore dell'esecuzione, anche alla luce di quanto stabilito all'art. 8.1, lett. e) e g) della "Linea guida" ANAC n. 3 (deliberazione in data 26.10.2016, n. 1096).

**2.** Tali soggetti sono autorizzati ad impartire all'appaltatore disposizioni, nelle forme e con le modalità previste dal D.Lgs. n.50/2016 e dai successivi provvedimenti attuativi, nonché dal presente capitolato. L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tali disposizioni e solo ad esse.

**3.** L'appaltatore attiverà un sistema di controllo della qualità dei servizi erogati.

**4.** L'Ente appaltante si riserverà la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, accertamenti e controlli sull'espletamento del servizio, con l'accesso ai luoghi nei quali l'appaltatore svolge l'attività, tramite i soggetti succitati, al fine di verificare:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;
- la rispondenza dell'organizzazione del personale e del coordinamento a quanto proposto dal presente capitolato oltreché a quanto disposto dal Piano Progettuale presentato dall'appaltatore in sede di offerta;
- il rispetto di tutti i requisiti gestionali previsti dalla specifica normativa regionale;
- la qualità dell'erogazione di tutte le prestazioni affidate;
- la rispondenza ai requisiti igienico-sanitari previsti per il personale e per le attività.

**5.** I predetti interventi di verifica e controllo saranno effettuati ogni qualvolta l'Ente appaltante lo riterrà opportuno e saranno svolti dai soggetti su indicati a cui dovrà essere messa a disposizione ogni documentazione richiesta.

**6.** Annualmente, entro la fine di ogni anno solare, l'appaltatore sarà tenuto a riferire per scritto sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.



7. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Ente appaltante si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'appaltatore dei requisiti di ordine generale e speciale certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipulazione del contratto. In caso di perdita dei predetti requisiti, l'Ente appaltante si riserva di risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 c.c., fermo il risarcimento del danno.

**Art. 23**  
**Pagamento fatture.**

1. Verrà fatturato il numero di ore effettivamente erogate applicando il ribasso percentuale presentato in sede di offerta, nonché, limitatamente al servizio di lavanderia e all'attività di parrucchiera, il canone mensile applicando, anche in questo caso, il ribasso percentuale presentato in sede di offerta..

2. Con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, l'appaltatore si intenderà compensato di ogni suo avere o pretendere dal Comune per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal pagamento degli importi di contratto.

3. L'appaltatore dovrà allegare alla fattura elettronica un prospetto riepilogativo distinto per servizi.

4. Ciascuna fattura dovrà riportare l'indicazione del CIG (codice identificativo di gara). La fattura dovrà essere intestata al Comune di Moretta , e dovrà altresì riportare il numero di conto corrente dedicato, postale o bancario, presso cui accreditare i pagamenti (legge 136/2010).

5. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento all'appaltatore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

6. Il pagamento del corrispettivo è subordinato:

(i) al ricevimento della fattura ELETTRONICA dell'appaltatore, su cui andrà sempre indicato il CIG

(ii) all'acquisizione del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'appaltatore regolare in corso di validità (procedura Durc On Line, vedasi art.4 Legge 78/2014 e D.M. 30.01.2015)

(iii) al visto favorevole del direttore dell'esecuzione attestante la regolarità delle prestazioni effettuate, confermato dal responsabile del procedimento

(iv) insussistenza inadempimenti agli obblighi di versamento accertati ex art.48 bis D.P.R. 602/1973 e D.M. 40/2008.

7. Poiché il contratto prevede più pagamenti in corso di esecuzione del servizio, come previsto dall'art.31, co. 5, del codice dei contratti pubblici, su ogni pagamento verrà applicata la ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi solo dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di verifica di conformità.

8. In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese, i pagamenti avverranno esclusivamente in favore delle singole imprese che hanno rilasciato le fatture all'Ente appaltante; fatture che dovranno essere per assunzione di responsabilità vistate ed esibite esclusivamente dalla persona abilitata a tale compito dall'impresa capogruppo con procura notarile.

9. E' espressamente vietato ogni pagamento spettante alle imprese raggruppate a favore dell'impresa capogruppo.

10. Ai fini dell'applicazione delle aliquote IVA nelle misure legalmente definite, l'impresa appaltatrice o le imprese appaltatrici in caso di raggruppamento temporaneo, dovrà/dovranno presentare, secondo le indicazioni dell'Ente appaltante, le debite fatturazioni con l'indicazione delle prestazioni effettuate.

11. Dal pagamento sono detratti eventuali importi dovuti a titolo penali, a risarcimento danni e a spese sostenute per eventuali interventi eseguiti d'ufficio dall'Ente appaltante, mediante note di addebito.

12. I mandati di pagamento saranno disposti a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, mediante bonifico bancario, necessitando l'Ente appaltante di verificare il numero delle ore effettivamente erogate.

#### **Art. 24**

#### **Subappalto**

1. Ai sensi dell'art.105, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 per le caratteristiche proprie dei servizi in appalto **NON** possono essere subappaltati i seguenti servizi:
  - il servizio di direzione sanitaria
  - il servizio infermieristico
  - il servizio socio sanitario assistenziale di assistenza alla persona
  - servizio di coordinamento
  - il servizio di fisioterapia
  - il servizio di supporto psicologico
  - servizio di animazione
  - il servizio di pulizia ambientale, sanificazione giornaliera e periodica presso la struttura
2. I concorrenti possono indicare nell'offerta i sottoindicati servizi qualora intendano subappaltarli a terzi:
  - servizio lavanderia e guardaroba.
3. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato all'appaltatore di affidare in subappalto l'esecuzione di servizi oggetto del presente capitolato. Il subappalto senza il consenso o non espressamente dichiarato fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, ferme le responsabilità penali.
4. Ai sensi dell'art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
5. Il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori sarà eseguito direttamente dall'appaltatore, salvo che nei casi previsti dall'art. 105 - comma 13 - del D.Lgs. n. 50/2016, nei quali il pagamento sarà eseguito direttamente dall'Ente appaltante, a cui l'appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
6. L'attività di parrucchiera si configura, ai sensi dell'art. 105, comma 3 lett. a) d.lgs. 50/2016, come attività specifica a lavoratori autonomi, per la cui esecuzione l'appaltatore sarà tenuto, di volta in volta, a effettuare una

semplice comunicazione preventiva dei nominativi addetti al Comune di Moretta.

7. E' vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, rilevazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) sub 2) del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 25**

#### **Recesso dell'Ente**

1. L'appaltatore resta vincolato al pieno rispetto delle norme e prescrizioni qui previste per tutta la durata del servizio mentre è riconosciuta all'Ente appaltante piena facoltà di recedere in qualsiasi momento dal medesimo, in tutto o in parte, con provvedimento alle condizioni di cui all'art.109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 26**

#### **Penali**

1. Qualora si verificano inadempienze dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio, sarà applicata dall'Ente appaltante, in ragione della loro gravità, una penale rapportata all'importo delle prestazioni non eseguite o non correttamente eseguite, come sotto specificato:

Per ogni ora di servizio non effettuato in riferimento alle ore giornaliere previste nel progetto	€ 50,00
Per ogni ora di ritardo nella presa di servizio di personale in sostituzione di altro personale assente per qualsiasi motivo	€ 50,00
Per ogni servizio non garantito agli ospiti e per ciascuno di essi	€ 50,00
Per mancato invio all'Ente dell'elenco degli operatori, prima dell'inizio del servizio	€ 500,00
Per ogni mancata comunicazione all'Ente delle variazioni nell'elenco del personale in servizio	€ 500,00
Per ogni mancata trasmissione della documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni (autodichiarazione trimestrale e, se richiesto dall'Ente, asseverazione trimestrale di un consulente del lavoro iscritto all'albo o altro idoneo professionista )	€ 500,00
Per ogni altro inadempimento contrattuale (compreso il ritardo nel pagamento degli stipendi), secondo la gravità	da € 50,00 a € 500,00

2. La mancata o non corretta effettuazione del servizio sarà contestata all'appaltatore per iscritto a mezzo pec dal direttore della esecuzione del contratto, assegnando all'appaltatore un termine non superiore a otto giorni per le controdeduzioni scritte da inviare a mezzo pec.

3. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione del contratto, le penali saranno applicate dal responsabile del procedimento al termine di ogni mese.

4. L'importo delle penali, così come quello dei maggiori danni derivati all'Ente appaltante per assicurare la continuità del servizio, sarà compensato, fino a concorrenza, con le somme dovute all'appaltatore e, per eventuale eccedenza, sarà imputato alla garanzia fideiussoria ex art.103 del D.lgs. n. 50/2016. Eventuali ulteriori eccedenze saranno rimesse direttamente dall'appaltatore.

5. L'Ente appaltante non compenserà il servizio non eseguito ovvero non esattamente eseguito; in ogni caso l'Ente appaltante potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria ex art.103 del D.lgs. n. 50/2016, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

#### **Art. 27**

##### ***Modalità di applicazione delle penali***

1. Nel caso di applicazione di penali l'Ente appaltante emette nei confronti dell'appaltatore nota di addebito di penalità per il corrispondente importo.

2. Resta altresì inteso che ove l'Ente appaltante sia tenuto a quella data al pagamento di qualche tranches del corrispettivo, l'Ente appaltante avrà diritto di trattenere l'importo oggetto della nota di addebito della penalità dai pagamenti ancora dovuti all'appaltatore, fatto salvo l'obbligo dell'appaltatore di corrispondere all'Ente appaltante la differenza, se superiore, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di pagamento inviata dall'Ente appaltante. In caso di mancato pagamento, l'Ente appaltante potrà altresì escutere la garanzia fideiussoria ex art.103 del D.lgs. n. 50/2016. In quest'ultimo caso, l'integrazione dell'importo della cauzione definitiva da parte dell'appaltatore dovrà avvenire entro 15 giorni .

3. Le penalità saranno comunicate all'appaltatore a mezzo pec, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

#### **Art. 28**

##### ***Riserve***

1. Tutte le riserve che l'appaltatore intendesse formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta a mezzo pec, che dovrà pervenire all'Ente appaltante entro 15 (quindici) giorni solari dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle riserve anzidette.

2. La riserva deve essere documentata con l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e delle somme cui l'appaltatore ritiene di aver diritto. L'appaltatore che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve e domande.

#### **Art. 29**

##### ***Sospensione dei pagamenti***

1. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore, in caso di contestazione di inadempienze dell'esecuzione del servizio, fino a che l'esecuzione del servizio non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non potrà avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa comunicazione, che avverrà a mezzo pec.

### **Art. 30**

#### **Risoluzione del Contratto**

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, fermo il risarcimento dei danni.
2. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'appaltatore.

### **Art. 31**

#### **Clausola risolutiva espressa**

1. Oltre a quanto è previsto dal precedente articolo per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:
  - a) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
  - b) violazione dell'obbligo di permettere all'Ente appaltante di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
  - c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010;
  - d) inadempimento alle restanti disposizioni della legge n. 136/2010;
  - e) mancato rispetto delle istruzioni e delle direttive fornite dall'Amministrazione nell'esecuzione del contratto;
  - f) la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
  - g) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy
  - h) subappalto non autorizzato
  - i) ingiustificata sospensione del servizio.
2. Nei casi indicati al comma 1, la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione dell'Ente appaltante, comunicata all'appaltatore tramite PEC dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva espressa.

### **Art. 32**

#### **Certificato di verifica di conformità**

1. La verifica di conformità finale è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, che potrà avvalersi in qualità di assistente di un esperto nella materia oggetto di appalto.
2. La verifica di conformità finale è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della intera prestazione certificata dal direttore dell'esecuzione del contratto.
3. A seguito di apposita comunicazione scritta dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
4. La verifica di conformità finale è conclusa entro 40 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali certificata. Il direttore dell'esecuzione del contratto redigerà il certificato di verifica di conformità quando tutte le fasi operative relative all'intera prestazione saranno verificate con esito positivo.
5. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il direttore dell'esecuzione del contratto ritenga necessari.

6. Il direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

7. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e aggiuntivi, l'indicazione dell'appaltatore, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, il verbale del controllo definitivo; la certificazione di verifica di conformità.

8. Il certificato di verifica di conformità è trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.

9. L'appaltatore potrà procedere allo svincolo proporzionale della garanzia fideiussoria secondo i criteri e le modalità dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità finale, l'Ente appaltante procederà allo svincolo della parte rimanente della garanzia fideiussoria prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

### **Art. 33**

#### ***Adempimenti relativi alla legge antimafia.***

1. Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, l'Ente appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.

### **Art. 34**

#### ***Riferimenti Normativi***

1. Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente capitolato speciale di appalto e nel contratto, si rinvia alla legislazione di settore il cui rispetto è obbligatorio per le parti e, in subordine, al codice civile.

### **Art. 35**

#### ***Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali***

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l'Ente appaltante, titolare del trattamento dei dati personali, designa l'appaltatore responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

2. L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione; in particolare esso:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all'Ente appaltante entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso

secondo quanto previsto dalle norme di legge.

3. La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell'applicazione di eventuali penalità da parte dell'Ente appaltante.

4. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione delle succitate prescrizioni.

#### **Art. 36**

##### ***Clausola di riservatezza***

1. E' fatto divieto all'appaltatore ed ai suoi ausiliari, collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto del presente contratto e dei rapporti con l'Ente appaltante.

#### **Art. 37**

##### ***Tracciabilità dei flussi finanziari- Clausola risolutiva espressa***

1. L'appaltatore, ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" dovrà indicare il numero di conto corrente "dedicato" su cui avverrà obbligatoriamente il pagamento delle fatture al servizio oggetto del presente capitolato speciale di appalto ed altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. Il mancato rispetto delle disposizione del presente articolo comporta la nullità assoluta del contratto.

#### **Art. 38**

##### ***Revisione prezzi***

1. Il corrispettivo per l'espletamento del servizio non è soggetto a revisione. Il corrispettivo rimane fisso ed invariabile, con conseguente rinuncia a qualsiasi pretesa da parte dell'appaltatore.

#### **Art. 39**

##### ***Cessione del credito***

1. Trova applicazione l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 40**

##### ***Spese Contrattuali***

1. Tutte le spese relative al contratto d'appalto, che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'appaltatore, senza diritto a rivalsa.

#### **Art. 41**

##### ***Controversie***

1. Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 206 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, sono devolute unicamente alla competenza del Tribunale Civile di Cuneo.

Allegati:

- DUVRI
- Elenco macchinari
- Elenco strumenti
- Elenco prezzi